

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **58/1989** (ECLI:IT:COST:1989:58)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **23/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15151**

Atti decisi:

N. 58

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1987 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento penale a carico di Marchetti Giovanni, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 11 dicembre 1987 (R.O. n. 111 del 1988), il Pretore di Tione di Trento ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, argomentando nel senso che la sanzione penale ivi prevista parificherebbe quoad poenam coloro che non hanno mai conseguito l'autorizzazione al trasporto di rifiuti tossici e nocivi e coloro che, come nel caso di specie, dovendo eseguire trasporti interregionali, siano in possesso della autorizzazione della sola Regione di provenienza, anche alla luce del sistema previsto dall'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ancora, peraltro, entrato in vigore alla data fissata per la camera di consiglio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della proposta questione;

Considerato che sussiste piena discrezionalità legislativa nella previsione delle sanzioni per comportamenti comunque attinenti a violazioni afferenti alla sfera penale, essendo il disvalore sociale delle condotte valutabile dal legislatore alla stregua di criteri non censurabili se non sconfinanti nella irragionevolezza manifesta, il che non è nella ipotesi in esame;

che il richiamo alla disciplina, non ancora entrata in vigore, di cui all'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ha pregio, inserendosi la stessa in un sistema normativo che si discosta da quello applicabile alla fattispecie di cui al giudizio a quo;

che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Tione di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.